

# **CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI**

## **CHIARIMENTI E PRECISAZIONI**

*in ordine ai*

**“REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI ORGANI”**

Il Centro Nazionale Trapianti, ad oltre un anno dalla pubblicazione del documento in ordine ai “Requisiti per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi” intende precisare alcuni aspetti in esso contenuti.

Con riferimento al paragrafo 1. “**REQUISITI E CARATTERISTICHE DI ORDINE PROFESSIONALE**” e in particolare:

- A. al II punto “La ditta è tenuta a dimostrare **l’effettiva proprietà, oltre che la disponibilità**, di almeno 2 aeromobili che saranno dedicati al servizio specificando il luogo che funge da **base operativa**. Nel caso specifico, deve fornire per ogni aeromobile: titolo di possesso, marche, modello, anno di fabbricazione, età del velivolo non potrà essere superiore a 20 anni, anno di prima immatricolazione, ore totali di cellula e motori, copie dei certificati di navigabilità”, si precisa che:
- a) Con riferimento alla modalità con la quale provare **l’effettiva proprietà, oltre che la disponibilità**, di almeno due aeromobili, la documentazione può consistere nel certificato di proprietà o nell’attestazione di leasing aeronautico o equivalenti o un accordo di disponibilità con il proprietario qualora non ancora in disponibilità dell’operatore.
  - b) Con riferimento alla **base operativa**. Si ritiene ammissibile che nel caso in cui partecipino delle compagnie aeree con COA non italiano, queste debbano essere assistite in loco da una struttura di manutenzione part 145 con capacità di supporto di line e Base Maintenance H24 per 365/gg/anno per ogni esigenza conseguente ad eventi AOG (Aircraft On Ground), come previsto da Part M AMC 708. Inoltre devono avere obbligatoriamente una base d’armamento secondaria sul territorio italiano.
- B. Al IX punto “All’interno della cabina degli aerei che effettuano il trasporto degli organi deve essere predisposto l’alloggiamento in sicurezza dei contenitori isotermitici, in conformità con quanto stabilito al punto 2.c di cui all’allegato A, sez. B dell’accordo conferenza stato regioni del 25 marzo 2015” si precisa che:
- a) Ai fini dell’alloggiamento, sono da intendere approvati da ENAC o da altra autorità aeronautica competente per la certificazione e vigilanza, la configurazione di cabina ed il sistema di vincolo dei contenitori;

Con riferimento al paragrafo 2. “**CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AEROMOBILI**” e in particolare quando si scrive che “Gli aeromobili utilizzati per il servizio, preferibilmente jet, devono garantire l’operatività in sicurezza in qualsiasi condizione meteorologica e con elevata velocità comunque mai inferiore ai 350 nodi” si precisa che:

- a) Il riferimento alla velocità deve intendersi riferito alla velocità media di crociera, come del resto desumibile dalle stesse linee guida laddove esse fanno riferimento alla velocità di crociera standard;

Con riferimento al paragrafo 3. “**REQUISITI DELL’EQUIPAGGIO**” e in particolare quando si scrive che “L’equipaggio di condotta deve essere composta da due piloti con i seguenti titoli: [.....]” si precisa che:

- a) A valere per il personale di condotta, a prescindere dalla tipologia dell’aeromobile, è richiesto la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.